

## Resoconto strutturato del dibattito nelle riunioni della Consulta al fine della preparazione del documento iniziale

### Aspetti istituzionali, istituti di democrazia diretta e partecipativa, principi di amministrazione

Riunione – 9/1/2017

#### Discussione

##### Punti condivisi

Conferma dell'attuale tecnica di disciplina della **forma di governo delle Province**, fondata su:

- definizione nello Statuto dei principi fondamentali e degli strumenti di democrazia diretta, aggiungendo eventualmente ulteriori principi su temi quali la valorizzazione delle istituzioni di governo locale, la loro partecipazione ai procedimenti legislativi e ai processi decisionali, l'attività amministrativa e l'istituzione di organi di controllo e/o di garanzia;
- rinvio per le ulteriori scelte alla legge statutaria di ciascuna Provincia (riserva di legge statutaria);
- definizione nello Statuto degli elementi fondamentali della forma di governo della Regione, in relazione al modello prescelto (eventualmente senza rinvio a legge statutaria).

Elencazione non esaustiva dei **principi generali** a cui l'azione regionale/provinciale si ispira e introduzione di specifiche disposizioni che sottolineino il rilievo giuridico di alcuni valori connessi alla buona amministrazione e alla specificità locale.

Conferma della previsione nello Statuto degli istituti di democrazia diretta, disciplinandone gli elementi essenziali e introduzione di principi in materia di **democrazia partecipativa**.

In questo quadro, valorizzazione delle forme di **democrazia associativa** che hanno caratterizzato e che caratterizzano il territorio regionale (forme di autogoverno locale come usi civici, pro loco, associazioni e forme cooperative).

##### Altri punti sostenuti

Inserimento di **nuovi istituti partecipativi**, con disposizioni non di dettaglio, quali strumenti democratici nella determinazione delle politiche pubbliche (adeguata informazione, istruttoria pubblica, inchiesta e dibattito pubblico; poteri di controllo; autorità indipendente garante dell'autonomia).

Proposte di inserimento di elementi che rafforzino l'ente **Regione** nell'intento di assicurarne un ruolo funzionale e significativo:

- snellimento della composizione del Consiglio regionale, limitando il ruolo di consigliere regionale ad una parte – ad esempio la metà – dei consiglieri provinciali, eventualmente differenziando le rispettive indennità;
- codificazione della prassi secondo la quale la Presidenza della Regione spetta a turno ai Presidenti delle Province;
- riserva di posti, all'interno della Giunta, a personalità non facenti parte degli eletti in organi rappresentativi, di alto profilo intellettuale e morale;
- con riferimento al principio di programmazione dell'attività amministrativa, un coinvolgimento diretto della Regione nella formulazione di programmi da realizzare a

livello provinciale nelle aree in cui la competenza regionale permane e con relativi poteri di verifica periodica;

- attribuzione alla Regione di un ruolo di promozione e garanzia per la diffusione di informazioni adeguate da parte delle istituzioni;
- istituzione presso la Regione di un'autorità indipendente (garante dell'autonomia) di valutazione delle politiche pubbliche provinciali, con effetto puramente ma efficacemente conoscitivo.

## **Criterio**

Attualmente lo Statuto contiene una disciplina molto dettagliata per quanto riguarda la **forma di governo** della Regione, mentre per le Province autonome, mantenendo alcuni elementi caratterizzanti nello stesso Statuto, demanda a una legge provinciale adottata con una procedura particolare di approvazione (legge statutaria rinforzata) la disciplina dettagliata della forma di governo provinciale (modalità di elezione degli organi, rapporti tra gli organi, mozione motivata di sfiducia del Presidente, casi di ineleggibilità e di incompatibilità, misure per assicurare la rappresentanza di genere) nonché l'esercizio del **diritto di iniziativa popolare** delle leggi provinciali e del **referendum** provinciale abrogativo, propositivo e consultivo.

Mantenendo l'impianto complessivo dello Statuto ora vigente per le Province autonome sarebbe opportuno inserire nello stesso alcune disposizioni di principio attualmente non presenti relative ad elementi qualificanti attinenti alla forma di governo e all'azione amministrativa, diretti ad aggiornare il quadro statutario all'evoluzione della realtà istituzionale e del contesto normativo nazionale.

## ***Indirizzi principali***

Con riferimento agli **strumenti di democrazia diretta** l'attenzione potrebbe focalizzarsi, più che sulla ricerca di nuovi istituti, sulla implementazione e sulla migliore disciplina di quelli già previsti.

**Rispetto al livello provinciale** la proposta potrebbe considerare in particolare:

- la previsione del diritto di petizione, accompagnato dalla garanzia della presa in considerazione;
- la disciplina dell'iniziativa legislativa in generale (anche da parte dei Consigli comunali) e non solo quella popolare, ferma restando la necessità di garantire la presa in considerazione delle forme partecipative;
- la conferma del rinvio della disciplina del referendum abrogativo, consultivo e propositivo alla legge statutaria rinforzata definendo peraltro a livello statutario alcuni elementi essenziali della disciplina stessa comuni e vincolanti per le due Province (oggetto del referendum, soggetti legittimati a richiedere il referendum, limiti materiali, temporali e contenutistici del referendum, organo competente a giudicare sull'ammissibilità del referendum, quorum funzionale e strutturale del referendum);
- la conferma della disciplina contenuta nello Statuto vigente del referendum confermativo previsto nella procedura di approvazione della legge statutaria, eventualmente integrandola con la facoltà di richiesta in capo anche ai Consigli comunali oltre alla già prevista frazione del corpo elettorale o dei consiglieri provinciali.

**Rispetto al livello regionale** si propone di prevedere referendum abrogativi, consultivi e propositivi, da disciplinarsi con disposizioni corrispondenti a quelle dettate per i

referendum provinciali, nonché referendum territoriali (oggi non esplicitamente previsti nella fonte statutaria, che si limita a prescrivere l'obbligo di "sentire" le popolazioni interessate) relativi all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle loro circoscrizioni e/o denominazioni (l'idea potrebbe essere mantenuta anche ove le competenze in materia di ordinamento degli enti locali passassero alle Province).

Per quanto riguarda i **principi di buona amministrazione**, su cui lo Statuto attualmente non interviene, potrebbe essere opportuno elencare in modo esemplificativo i principi generali a cui l'azione regionale/provinciale si ispira e sottolineare con specifiche disposizioni il rilievo giuridico di alcuni valori connessi alla buona amministrazione con una formulazione ampia, al fine della stabilità nel tempo, con rinvii per le discipline attuative alle leggi provinciali o regionali a seconda dei casi. Nella formulazione di questi principi si dovrebbe rimanere attenti alle possibili specificità locali.

Tra i principi generali della buona amministrazione possono essere richiamati:

- il dovere di operare in base a parametri di buon andamento, di semplificazione e semplicità, di trasparenza e di libero accesso alla documentazione e alle informazioni, compatibilmente con la normativa vigente e con il rispetto della riservatezza individuale e dell'efficienza amministrativa; collaborazione fra amministrazioni; promozione dell'utilizzo degli strumenti informatici come meccanismo di efficienza amministrativa;
- la valorizzazione delle diversità rispetto al pluralismo linguistico e culturale, la tutela e la promozione della parità di genere;
- il principio di programmazione dell'attività amministrativa;
- il principio di una tendenziale separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, tuttavia accompagnato dalla previsione di possibili eccezioni quando ciò sia giustificato da ragioni di responsabilità politica o di efficienza;
- il principio di sussidiarietà collegato alla promozione dell'autogoverno delle comunità locali, valorizzando le relative istituzioni nonché la loro partecipazione ai procedimenti legislativi e ai processi decisionali.

Con specifico riferimento alla **partecipazione popolare**, gli istituti già esistenti potrebbero essere integrati con un richiamo diretto, oltre che degli istituti di **istruttoria pubblica**, alla valorizzazione delle forme di **democrazia associativa** che hanno caratterizzato e che caratterizzano il territorio regionale (forme di autogoverno locale come usi civici, pro loco, associazioni e forme cooperative), da sviluppare anche in forme nuove.